

Lazio

Delib.G.R. 18-12-2006 n. 876

Piano regionale di controllo della Rinotracheite infettiva bovina (IBR).

Pubblicata nel B.U. Lazio 10 febbraio 2007, n. 4.

Delib.G.R. 18 dicembre 2006, n. 876 ⁽¹⁾.

Piano regionale di controllo della Rinotracheite infettiva bovina (IBR).

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Lazio 10 febbraio 2007, n. 4.

La Giunta regionale

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

Visto lo statuto della Regione Lazio;

Vista la [legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6](#);

Visto il [Reg. 6 settembre 2002, n. 1](#) "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta";

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con [D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320](#) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il [D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196](#) - Attuazione della [direttiva 97/12/CE](#) della Commissione Europea che modifica e aggiorna la [direttiva 64/432/CEE](#) Commissione Europea relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Vista la [Direttiva 64/432/CEE](#) del Consiglio Europeo del 26 giugno 1964 "relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" che inserisce la Rinotracheite Infettiva Bovina nella lista delle malattie infettive per le quali gli Stati Membri possono predisporre piani di risanamento/eradicazione e per i quali sono previsti cofinanziamenti comunitari;

Vista la [Decisione 2004/558/CE del 15 luglio 2004](#) della Commissione Europea che stabilisce le modalità d'applicazione della [direttiva 64/432/CEE](#) del Consiglio Europeo per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite infettiva bovina e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri;

Vista la Circ. 24 settembre 2004, n. DGVA.VIII/28926/-I8.d/368 del Ministero della Salute avente per oggetto: "Piano di controllo della Rinotracheite infettiva Bovina" che chiede alle Regioni di istituire un Piano per il controllo della malattia suddetta;

Vista la nota della Direzione Regionale del Sistema Sanitario Regionale - Area Sanità Veterinaria e Tutela degli animali prot. 19051/4B/05 del 10 febbraio 2005 avente per oggetto: " Piano di controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina" che richiede all'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana di predisporre un Piano per il controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina nel territorio della Regione Lazio;

Preso atto che la Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale ha predisposto, a seguito di numerosi incontri preparatori che hanno visto coinvolti la Direzione Regionale Agricoltura, le Organizzazioni di categoria degli allevatori , l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana e i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, un documento denominato "Piano regionale di controllo della rinotracheite infettiva bovina (IBR)";

Preso atto che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana ha quantificato, con nota n. 3174 del 9 febbraio 2006, in 2,00 (due) € a campione il costo del Test elisa, da eseguire nel corso del monitoraggio sierologico e delle attività diagnostiche a favore delle aziende aderenti al Piano;

Preso atto che lo stesso Istituto ha stimato, con nota n. 7036 del 29 marzo 2006, in € 165.000,00 (centasessantacinquemila) l'anno, i costi per le attività di laboratorio dello stesso Piano;

Visto il D.M. 10 maggio 1993 del Ministero della Sanità, pubblicato sulla G.U. 25 settembre 1993, n. 226 - serie generale, che affida agli II.ZZ.SS. competenti per territorio l'esecuzione delle prove diagnostiche di laboratorio per l'accertamento della Brucellosi e della Leucosi Bovina, e che le spese derivanti dal Servizio debbono essere sostenute dalle Regioni con i fondi assegnati sul Fondo sanitario Nazionale;

Vista la Delib.G.R. 7 giugno 2002, n. 749 che prevede l'adeguamento delle tariffe per le prove diagnostiche relative al Piano regionale di risanamento per la Brucellosi e la Leucosi bovina;

Vista la [legge regionale 28 aprile 2006, n. 4](#) "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006";

Preso atto che l'articolo **129** (Misure per il risanamento del deficit delle aziende sanitarie) stabilisce che, "per ricondurre la spesa sanitaria della Regione ai parametri di qualità ed efficienza definiti a livello nazionale, in conformità con i livelli essenziali d'assistenza, nonché per raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio economico delle aziende del servizio sanitario regionale, coerentemente agli obiettivi di razionalizzazione della spesa formulati all'[articolo 1, comma 278 della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006) la previsione dei costi di produzione delle aziende relativa al triennio 2006-2008 è determinata in modo da conseguire un contenimento del complesso dei costi di produzione diretti e per l'acquisto di prestazioni sanitarie da pubblico e da privato, alla fine del triennio, pari al 12 per cento, rispetto a quanto contabilizzato nell'esercizio 2004,

di cui almeno il 3 per cento da conseguire nell'esercizio 2006, fermo restando l'obiettivo del pareggio complessivo da conseguire entro l'anno 2008";

Vista la [legge regionale 18 settembre 2006, n. 10](#), "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio";

Preso atto del comma 15 dell'art. 1 che testualmente recita: "In attuazione dell'[articolo 129 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4](#) relativo alle misure per il risanamento del deficit delle aziende sanitarie, per l'anno 2007 il costo di produzione delle singole aziende sanitarie e del sistema sanitario regionale nel suo complesso è fissato al livello dei costi definiti dal concordamento 2006, meno il 4,5 per cento dei costi dell'esercizio 2004, al netto del costo del personale....omissis"

Ritenuto, pertanto, di riconoscere allo stesso Istituto Zooprofilattico, a partire dall'esercizio finanziario 2006 il rimborso delle analisi effettuate ai sensi del presente provvedimento nella misura di 2,00 (due//00) € per Test Elisa effettuato, quale attività ricompresa nell'ambito generale dei Piani di risanamento ed eradicazione, imputando la spesa sul Fondo Sanitario Regionale, per un importo annuo massimo di € 165.000,00 e comunque nei limiti complessivi del 97% per il 2006 e del 95.5% per il 2007, della spesa sostenuta da questa Regione nel 2004, ai sensi della Delib.G.R. n. 749/2002;

Ritenuto di approvare tale Piano, incaricando le Aziende Sanitarie Locali, dell'attuazione a livello territoriale;

Ritenuto di affidare alla Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema sanitario Regionale:

- l'adozione di tutti gli eventuali atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

- l'emanazione di misure di revisione del "Piano regionale di controllo della rinotracheite infettiva bovina (IBR)", allegato alla presente deliberazione, sulla base della modifica della normativa dell'Unione Europea e delle disposizioni applicative del Ministero della Salute;

Ritenuto che la presente deliberazione sia esclusa, per la sua specificità tecnica, dal campo di applicazione del protocollo di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

Delibera

1. Di approvare il "Piano regionale di controllo della rinotracheite infettiva bovina (IBR)" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A e la modulistica A1, A2, A3, A4, A5).

2. Di considerare l'applicazione dei contenuti funzionali ed organizzativi del presente atto obiettivo rilevante aziendale per il biennio 2006/2007 dei Direttori

Generali della AA.SS.LL. regionali. A tal fine i Direttori generali delle AA.SS.LL. adeguano i Servizi Veterinari per rispondere alle nuove esigenze organizzative.

3. Di autorizzare l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana a richiedere il rimborso delle analisi effettuate ai sensi del presente provvedimento nella misura di 2,00 (due//00) € per Test Elisa effettuato, quale attività ricompresa nell'ambito generale dei Piani di risanamento ed eradicazione;

4. Di imputare la spesa, nei diversi esercizi finanziari a partire dal 2006, sul Fondo Sanitario Regionale, per un importo annuo massimo di € 165.000,00 e comunque nei limiti complessivi del 97% per il 2006 e del 95.5% per il 2007, della spesa sostenuta da questa Regione nel 2004, ai sensi della Delib.G.R. n. 749/2002; per l'anno 2006, la spesa graverà sul capito H11550 del Bilancio Regionale.

5. Di incaricare il Direttore Regionale della Tutela della Salute e SSR:

- all'adozione di tutti gli eventuali atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

- all'emanazione di misure di revisione del "Piano regionale di controllo della rinotracheite infettiva bovina (IBR)", allegato alla presente deliberazione, sulla base della modifica della normativa dell'Unione Europea e delle disposizioni applicative del Ministero della Salute.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A

Piano regionale di controllo della rinotracheite infettiva bovina (IBR)

1. Definizioni

a) **Autorità competente:** il Ministero della Salute, la Regione, e le autorità cui sono state delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria, di sanità pubblica e di polizia sanitaria, ai sensi della [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#) e successive modifiche ed integrazioni;

b) **Veterinario Ufficiale:** il veterinario dipendente dell'A.S.L. o il veterinario libero professionista incaricato dalla medesima A.S.L.

c) **Azienda:** qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui sono tenuti, allevati o commercializzati animali, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati.

d) **Allevamento:** qualsiasi animale o gruppo di animali della specie bovina tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e, se in una stessa azienda sono

presenti più allevamenti, tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria. Sono incluse in tale definizione anche gli allevamenti in cui siano presenti contemporaneamente sia bovini che bufalini.

e) **Allevamento da ingrasso:** l'allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso degli animali.

f) **Animale da macello:** un animale della specie bovina e bufalina destinato ad essere condotto a uno stabilimento di macellazione direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta.

g) **Animale da allevamento o da produzione:** tutti i bovini e bufalini di età superiore a 9 mesi destinati ad essere allevati per la produzione di latte o di carne, esclusi quelli presenti negli allevamenti in cui si pratica solo l'ingrasso.

h) **Commerciante:** il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui alle lettere precedenti, assicurando il loro regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad un'altra azienda non di sua proprietà.

i) **Animali positivi:** gli animali che reagiscono positivamente alle prove previste dal presente piano e/o diagnosi virologiche e/o isolamento virale.

j) **Allevamenti positivi:** gli allevamenti con uno o più animali positivi.

k) **Controllo ufficiale:** qualsiasi prelievo e relativo accertamento eseguito dal personale del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio o da questa autorizzato.

l) **Movimentazioni:** Gli animali da riproduzione, per essere movimentati verso altri allevamenti, devono:

- essere rimasti in una sola azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico o, se nati da meno di 30 giorni, rimasti nell'azienda d'origine sin dalla nascita;

- se si tratta di animali introdotti da altri Paesi, essere soggetti una volta arrivati a destinazione, alle disposizioni del presente decreto e, in particolare, ai requisiti di permanenza di cui al punto precedente, ed essere mantenuti in isolamento fino a quando il veterinario ufficiale non abbia accertato che gli animali in questione non compromettano la qualifica sanitaria dell'azienda.

Articolazione

Il piano di controllo dell' IBR si articola in due parti:

- attività di monitoraggio sierologico in tutti gli allevamenti da riproduzione della Regione Lazio che ha durata di un anno a carattere obbligatorio;

- Piano di eradicazione ad adesione volontaria per l'attribuzione di riconoscimento di allevamento ufficialmente indenne e indenne da IBR.

2. Monitoraggio sierologico per IBR

2.1 I bovini da riproduzione, nel periodo di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente Atto, saranno sottoposti a prelievi a campione per un controllo sierologico ufficiale nei confronti dell'IBR. Ai fini del monitoraggio, la numerosità campionaria per allevamento è così definita:

a) allevamenti con meno di 15 capi di età superiore a 9 mesi: controllo di tutti i soggetti;

b) allevamenti con più di 15 capi di età superiore a 12 mesi: controllo di 15 soggetti privilegiando i soggetti in produzione. In caso degli allevamenti misti di cui alla lettera d) del punto 1, il criterio di campionamento soprariportato deve essere riferito singolarmente per specie bovina e bufalina.

Tale accertamento verrà di norma effettuato contestualmente alla campagna di profilassi obbligatoria della brucellosi, utilizzando i campioni di sangue a tal fine prelevati. Il veterinario ufficiale dovrà allegare la scheda di cui all'allegato A2, indicante anche lo stato vaccinale nei confronti dell'IBR. I soggetti vaccinati con vaccino a virus intero non devono essere sottoposti a monitoraggio.

2.2 Controlli sierologici richiesti dall'allevatore ai fini del monitoraggio, al di fuori del piano di profilassi obbligatoria della brucellosi bovina, sono soggetti a pagamento della prestazione del veterinario ufficiale.

2.3 I servizi veterinari della competente A.S.L. possono estendere il controllo sierologico anche a bovini allevati in altre strutture zootecniche epidemiologicamente correlate per una migliore valutazione del rischio di introduzione di IBR in allevamento.

2.4 L'esame sierologico è effettuato mediante test ELISA (di seguito identificato con la dicitura ELISA-IBR) specifico per anticorpi totali o per anticorpi rivolti verso proteine virali non oggetto di delezione nei vaccini disponibili in commercio.

2.5 Nel caso di animali che appartengono ad allevamenti che utilizzano il vaccino IBR deleto (privo della glicoproteina E), l'esame sierologico per IBR è effettuato mediante il test ELISA (di seguito identificato con la dicitura ELISA IBR gE) specifico per anticorpi rivolti verso la glicoproteina E (gE) del virus IBR.

2.6 Le prove diagnostiche vengono effettuate presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana che utilizza test ELISA con sensibilità e specificità tali da assicurare la corretta classificazione dei sieri comunitari di riferimento EU1 - EU2 - EU3.

2.7 L'esito positivo alle sole prove sierologiche per anticorpi anti -IBR (ELISA IBR ed ELISA IBR gE) non comporta la denuncia di malattia infettiva.

2.8 Negli allevamenti che non vaccinano, o che vaccinano con vaccino a virus intero, in riferimento alla presenza di anticorpi anti-IBR gli animali sono classificati come: POSITIVI quando la prova ELISA IBR ha dato esito positivo;

NEGATIVI quando la prova ELISA IBR ha dato esito negativo.

2.9 Negli allevamenti che vaccinano con vaccini a virus deleto nei confronti della glicoproteina gE, in riferimento alla presenza di anticorpi anti - IBR gli animali

sono classificati come: POSITIVI quando la prova ELISA IBR gE ha dato esito positivo;

NEGATIVI quando la prova ELISA IBR gE ha dato esito negativo.

2.10 Negli allevamenti misti i campioni prelevati ai capi bufalini sono esaminati mediante un test che consenta la ricerca di anticorpi in tale specie. Per i capi bovini si fa riferimento alle definizioni di cui ai punti 2.8 e 2.9, per i capi bufalini si considera POSITIVO qualsiasi campione reattivo al test di cui al periodo precedente.

2.11 In caso di esiti non conclusivi rispetto ai punti 2.8 e 2.9 e 2.10, l'Istituto potrà effettuare successivi esami di conferma.

2.12 Il Veterinario Ufficiale ha l'obbligo di rendere disponibili gli esiti del monitoraggio alle aziende sottoposte a controllo (entro due settimane dal ricevimento dei rapporti di prova).

3. Piano di eradicazione volontario - adesione al piano

L'adesione al "Piano", da parte degli allevatori, è volontaria.

Essa va formalizzata attraverso la compilazione di una scheda di adesione (allegato A3) che riporta gli obblighi e gli impegni assunti dall'allevatore.

Ogni A.S.L. identificherà un Responsabile territoriale del "Piano" che avrà il compito di verificare la corretta applicazione dello stesso e ottemperare al debito informativo regionale di cui al punto 13.6 (disposizioni finali). Dove presenti i distretti, saranno individuati referenti per ognuno di essi.

L'IZSLT indicherà un referente per ogni Dipartimento Territoriale che, in collaborazione con il Responsabile del piano dell'ASL curerà la formazione/addestramento dei veterinari incaricati dell'attuazione del Piano, ivi compresi i liberi professionisti.

Al momento dell'adesione, l'allevatore dovrà compilare e sottoscrivere il piano di controllo aziendale di cui all'allegato A4 che sarà firmato per approvazione dal veterinario ASL ed anche dal veterinario libero professionista, qualora quest'ultimo sia incaricato dall'ASL all'effettuazione dei controlli.

Gli allevamenti in cui siano allevati meno di 16 capi di età superiore a 9 mesi, possono direttamente utilizzare i risultati delle prove eseguite nel corso del monitoraggio per aderire al piano di controllo ed ai fini dell'ottenimento della successiva qualifica di indenne.

Negli allevamenti che abbiano aderito al piano è vietato l'uso dei vaccini non deleti della glicoproteina E. In deroga, possono essere impiegati vaccini inattivati a virus intero solo sui capi già risultati positivi alle prove di cui ai punti 2.8 e 2.9.

La competente Direzione Regionale, solo nel caso di allevamenti misti che abbiano aderito al Piano, potrà autorizzare la vaccinazione anche dei capi bufalini, sentito il parere del Ministero della Salute.

4. Accertamenti diagnostici

Tutti gli animali da riproduzione di età superiore ai 9 mesi devono essere sottoposti ad accertamento sierologico per IBR nei trenta giorni precedenti la movimentazione. Se introdotti in allevamenti che hanno aderito al piano gli animali dovranno essere sempre testati indipendentemente dall'età.

I bovini maschi di qualsiasi età, se destinati a riproduzione, devono essere sottoposti ad accertamento sierologico secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di riproduzione animale, prima della movimentazione.

5. Movimentazione degli animali da riproduzione

Negli allevamenti da riproduzione della Regione Lazio è vietata l'introduzione dei capi risultati positivi a test sierologici nei confronti dell'IBR.

In deroga a quanto previsto al paragrafo precedente è possibile movimentare gli animali positivi esclusivamente:

- per l'invio ai centri di raccolta o stalle di sosta provviste di idonee strutture di separazione per animali con diverso stato sanitario destinati alla commercializzazione extraregionale;

- nel caso in cui si verifichi una cessazione di attività. In questo caso tutti gli animali devono essere destinati a un'unica azienda;

- per esigenze di gestione degli allevamenti, è ammessa la movimentazione di animali sieropositivi tra allevamenti dello stesso proprietario a condizione che nell'allevamento di destinazione degli animali non sia stato adottato un protocollo di controllo dell'IBR.

- per la monticazione a condizione che gli animali rispondano ai requisiti previsti al punto 8.

- per l'invio al macello/ingrasso.

- Per quel che riguarda le movimentazioni in ambito regionale di animali positivi nei confronti dell'IBR verso allevamenti da riproduzione, la Direzione Regionale competente potrà valutare la concessione di deroghe sulla base dell'andamento del Piano di controllo.

Dell'esito e tipo di analisi sierologica deve sempre essere fatta menzione sul documento di provenienza degli animali (mod. 4 integrato).

6. Controlli sierologici ufficiali

6.1. I controlli sierologici ufficiali vengono effettuati

- a) sugli animali di età superiore ai 9 mesi presenti negli allevamenti che hanno

aderito al "Piano"

b) su campioni di latte di massa secondo le modalità stabilite nel successivo punto 6.8.

6.2. La domanda di adesione al piano (allegato A3) viene presentata al Servizio veterinario dell'ASL competente da parte del proprietario degli animali presenti in allevamento. Se dagli esami sierologici dovesse emergere la presenza di animali positivi per anticorpi IBR, il proprietario degli animali dovrà attivare un piano aziendale di risanamento, come da allegato A4, basato su una delle due seguenti ipotesi:

a) immunizzazione di tutti i soggetti recettivi all'infezione con vaccino gE-deleto;

b) eliminazione dei capi positivi presenti in base a un programma validato dal Referente territoriale del "Piano" e approvato dal Servizio Veterinario competente per territorio. In questa seconda ipotesi è auspicabile la vaccinazione dei soli capi positivi, in attesa del loro allontanamento.

6.3. I controlli sierologici ufficiali previsti per gli allevamenti aderenti al piano vengono richiesti al laboratorio allegando al modello 2/33, utilizzato per la registrazione dei dati relativi alla brucellosi, la scheda informativa di cui all'allegato A2. In tale scheda, nella quale deve essere in ogni caso riportato il codice di allevamento previsto dal [D.P.R. n. 317/1996](#), il veterinario ufficiale dovrà indicare lo stato vaccinale dell'allevamento nei confronti dell'IBR, barrando la casella relativa ad una delle condizioni relative allo stato vaccinale dell'allevamento.

Il laboratorio che effettua gli esami sierologici è tenuto a non effettuare gli esami qualora i modelli di accompagnamento dei campioni non siano esaustivi rispetto alle informazioni richieste.

6.4. I Servizi veterinari dell'ASL possono estendere il controllo anche agli animali di età fra 6 e 9 mesi, qualora ravvedano l'opportunità di acquisire ulteriori informazioni sullo stato sanitario dell'allevamento nei confronti dell'IBR; al tempo stesso possono estendere il controllo anche a bovini allevati in altre aziende, epidemiologicamente correlate, non sottoposte a controllo ai sensi del presente "Piano", quando ciò si renda necessario per una migliore valutazione del rischio.

6.5. L'esame sierologico per IBR su sangue individuale e su latte di massa è effettuato mediante test ELISA, di seguito denominato ELISA-IBR, specifico per anticorpi totali, o per anticorpi rivolti verso proteine virali non oggetto di delezione nei vaccini disponibili in commercio.

6.6. Nel caso di animali immunizzati con vaccino deleto, l'esame sierologico per IBR su sangue individuale è effettuato mediante test ELISA, di seguito denominato ELISA-IBRgE, specifico per anticorpi rivolti verso la glicoproteina E (gE) del virus IBR. La prova ELISA-IBRgE non viene eseguita su campioni di latte di massa.

6.7 Nel piano di controllo i test impiegati sono gli stessi di cui al punto 2.6 del piano di monitoraggio. In caso di risultato dubbio il test di conferma è la prova di sieroneutralizzazione

6.8 Le prove diagnostiche su latte di massa vengono eseguite secondo le modalità stabilite nel successivo punto 7.2 lettera b. La prova ELISA-IBR viene eseguita solo su esplicita richiesta dell'ASL, la quale provvederà a formulare la richiesta suddetta quando si verifica una delle seguenti fattispecie:

- allevamenti aderenti al piano risultati negativi al controllo sierologico su sangue individuale eseguito con la prova ELISA-IBR nell'attesa del secondo controllo sierologico;

- allevamenti ufficialmente indenni.

Gli esami su latte di massa non possono essere eseguiti negli allevamenti in cui meno del 30% delle vacche da latte presenti è in lattazione e negli allevamenti che hanno vaccinato.

6.9 Nei confronti della presenza degli anticorpi IBR si fa riferimento alle definizioni di cui ai punti 2.8, 2.9 e 2.10.

7. Qualifiche sanitarie

L'attribuzione della qualifica sanitaria è effettuata dal Responsabile del Servizio Veterinario competente per territorio mediante il rilascio dell'attestato di cui all'allegato A5.

7.1 Allevamenti indenni da IBR

Gli allevamenti possono acquisire la qualifica di "allevamento indenne da IBR" quando nell'azienda:

- a. un esame sierologico per la ricerca di anticorpi:

- nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus IBR;

- e

- nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus IBR.

è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutti i bovini maschi e femmine di età superiore a 9 mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati;

7.2 Allevamenti ufficialmente indenni da IBR

Gli allevamenti possono acquisire la qualifica di "allevamento ufficialmente indenne da IBR" quando nell'azienda:

- a. un esame sierologico è stato effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni individuali di latte o su un insieme di campioni di latte provenienti da non più di 5 animali, prelevati ad un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutti gli

animali in lattazione, e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme al punto 7.1, lettera a), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue prelevati a un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati;

oppure

b. nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi anti IBR è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno 3 campioni di latte raccolti, da un gruppo di non più di 50 animali ad un intervallo di almeno 3 mesi e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme al punto 7.1, lettera a) primo e secondo trattino, è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati;

8. ⁽²⁾

8.1 *Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da IBR*

a. La qualifica di allevamento indenne da IBR è mantenuta se nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da IBR negli ultimi 6 mesi e nessuno dei bovini ha presentato sintomi clinici riconducibili all'infezione da IBR;

b. sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende indenni o ufficialmente indenni;

c. le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla [direttiva 88/407/CEE](#) ottenuto da tori sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al punto 7.1, lettera a), primo trattino, o sono state montate da tori provenienti da aziende riconosciute ufficialmente indenni o indenni da IBR;

d. tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame ELISA IBR gE effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;

e. per la qualifica di "azienda indenne" l'allevamento fa ricorso esclusivamente a vaccino marker (gE-deleto)

f. i bovini introdotti in allevamento:

- siano scortati dalla dichiarazione di provenienza (mod. 4 integrato) che attesti la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni/indenni da IBR;

- non siano transitati per stalle di sosta, aste, fiere, mercati privi di appositi spazi separati e riservati a bovini negativi alla prova ELISA-IBR o ELISA-IBRgE;

Gli animali eventualmente usciti dall'allevamento per la partecipazione a mostre-fiere-rassegne Zootecniche o per temporaneo mantenimento presso pascoli (es. monticazione) dove possono essere venuti a contatto con bovini non indenni da

IBR, una volta reintrodotti nell'azienda di provenienza devono essere isolati nei 30 giorni successivi e, nello stesso periodo, sottoposti con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:

i) nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus

IBR oppure;

ii) nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus IBR.

8.2 Mantenimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da IBR

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da IBR è mantenuta se:

a. nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da IBR negli ultimi 6 mesi e nessuno dei bovini ha presentato sintomi clinici riconducibili all'infezione da IBR;

b. sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni;

c. le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla [direttiva 88/407/CEE](#) ottenuto da tori sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al punto 7.1, lettera a), secondo trattino, o sono state montate da tori provenienti da aziende riconosciute ufficialmente indenni/indenni da IBR.

Viene effettuato uno dei seguenti programmi di controllo:

d. tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico ELISA IBR su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;

e. l'esame sierologico per la ricerca di anticorpi per IBR è stato effettuato, con esito negativo, su almeno un campione individuale di latte o su un insieme di campioni di latte ottenuti da non più di 5 animali, prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi da tutti gli animali in lattazione, e tutte le femmine non in lattazione e i maschi di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;

f. nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche in lattazione, l'esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno 2 campioni di latte raccolti, secondo le specifiche del protocollo di prelievo, da un gruppo di non più di 50 animali ad intervalli non inferiori a 3 e non superiori a 12 mesi e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi a intervalli non superiori a 12 mesi.

g. l'allevamento non fa ricorso ad alcun trattamento vaccinale nei confronti

dell'IBR.

h. i bovini introdotti in allevamento:

I. siano scortati dalla dichiarazione di provenienza (mod. 4 integrato) che attesti la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni/indenni da IBR;

II. non siano transitati per stalle di sosta, aste, fiere, mercati privi di appositi spazi separati e riservati a bovini negativi alla prova ELISA-IBR;

III. gli animali eventualmente usciti dall'allevamento per la partecipazione a mostre-fiere-rassegne Zootecniche o per temporaneo mantenimento presso pascoli (es. monticazione) dove possono essere venuti a contatto con bovini non indenni da IBR, una volta reintrodotti nell'azienda di provenienza devono essere isolati nei 30 giorni successivi e, nello stesso periodo, sottoposti con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la negatività contro tutto il virus IBR.

9. Deroghe

In deroga a quanto previsto alle lettere b) dei punti 8.1 e 8.2, i bovini, di qualsiasi età, provenienti da allevamenti di qualifica sanitaria inferiore possono essere introdotti in allevamenti ufficialmente indenni/indenni esclusivamente se soddisfano le condizioni di seguito riportate:

- provengono da un'azienda nella quale, secondo dati ufficiali, non sono state riscontrati o sospettati casi di rinotracheite bovina infettiva negli ultimi 12 mesi e l'azienda di provenienza disponga di una zona di isolamento che possa garantire un'adeguata separazione dalle strutture dove è mantenuto il resto della mandria

- sono stati isolati nei 30 giorni immediatamente precedenti lo spostamento e, nello stesso periodo, tutti i bovini presenti nel medesimo impianto non hanno manifestato segni clinici della rinotracheite bovina infettiva;

- sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nella zona di isolamento, con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:

- i) nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus IBR oppure;

- ii) nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus IBR

- i bovini destinati ad allevamenti ufficialmente indenni non devono essere stati vaccinati e devono risultare negativi per anticorpi contro tutto il virus IBR

- in deroga a quanto disposto al secondo e terzo trattino, il previsto periodo di quarantena e i controlli sierologici potranno essere effettuati nell'azienda di destinazione a condizione che sia attuabile una corretta separazione degli animali.

10. Sospensione e riattribuzione della qualifica

1. La qualifica per IBR in un'azienda è sospesa qualora un animale reagisca positivamente a una prova per la ricerca di anticorpi.

2. La qualifica è riattribuita, a decorrere da non meno di 30 giorni dalla rimozione degli animali sieropositivi e soltanto dopo che un esame sierologico è stato effettuato, con esito negativo, in occasione di due prelievi effettuati ad un intervallo di almeno 2 mesi, comprendente una prova sierologica per la ricerca di anticorpi conforme al punto 7.1, lettera a), di tutti i bovini presenti nell'azienda effettuata su campioni di sangue o, nel caso di vacche in lattazione, una prova per la ricerca di anticorpi per IBR effettuata su campioni individuali di latte o su insiemi di campioni provenienti da non più di 5 animali.

11. Monticazione e pascoli promiscui

Per l'anno 2007, ai fini della movimentazione degli animali verso le zone di monticazione anche di altre regioni e per l'uso di pascoli promiscui è consentito l'invio di animali sierologicamente positivi, o di animali a stato sanitario sconosciuto, purché gli stessi siano stati immunizzati con vaccino inattivato ed abbiano terminato il ciclo di interventi previsti dalla casa produttrice non meno di 15 giorni prima dello spostamento. Tale vaccinazione deve essere attestata sul **modello 7** rilasciati dall'ASL competente per territorio, riportando sui medesimi la dizione "animale sieropositivo per IBR immunizzato con vaccino inattivato in data/...../..... ovvero animale a stato sanitario sconosciuto per IBR, immunizzato con vaccino inattivato in data/...../.....".

La concessione di eventuali ulteriori deroghe sarà valutata di volta in volta dalla competente Autorità sanitaria territorialmente competente.

12. Provvedimenti regionali

12.1 Qualora, nell'ambito del territorio di una provincia, più della metà degli allevamenti abbia ottenuto la qualifica di allevamento ufficialmente indenne/indenne, la competente Direzione Regionale, a seguito di richiesta delle ASL competenti per territorio, con proprio provvedimento, può:

a) vietare l'uso di vaccini a virus intero (non gE-deleti) negli allevamenti da riproduzione presenti sull'intero territorio della provincia

b) negli allevamenti sottoposti a controllo nell'ambito del "Piano", consente l'uso di vaccini gE-deleti solo previa autorizzazione dei Servizi Veterinari dell'ASL territorialmente competente, vincolando tale uso ad una valutazione della prevalenza sierologica interna all'allevamento nonché dei fattori di rischio relativi all'introduzione del virus IBR;

c) in alternativa alla precedente lettera b), laddove da parte dei Servizi Veterinari della competente ASL possa essere autorizzata la vaccinazione

esclusivamente degli animali sieropositivi, rendere obbligatoria la definizione di un calendario di allontanamento degli stessi.

12.2 I provvedimenti di cui ai precedenti punti vengono emanati dalla competente Direzione Regionale anche quando, a prescindere dal loro numero, gli allevamenti che hanno ottenuto la qualifica contengono un numero di animali superiore alla metà di quelli allevati sul territorio provinciale.

13. Disposizioni finali

13.1. Le spese relative alla vaccinazione sono a carico degli allevatori. L'avvenuta vaccinazione dovrà essere attestata utilizzando il modello 12 di cui all'art. 65 del Regolamento di Polizia Veterinaria ([D.P.R. n. 320/1954](#)).

13.2. Le spese relative all'esecuzione degli esami sierologici di cui al paragrafo 2 (monitoraggio) e di quelli eseguiti nell'ambito del controllo ufficiale di cui al paragrafo 6, ai punti 7.1 e 7.2, al paragrafo 8, solo per gli allevamenti che hanno aderito al "Piano" sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale; le spese relative agli esami sierologici eseguiti al di fuori di tali controlli ufficiali sono a carico degli allevatori.

13.3 In caso di mancato rispetto da parte dell'allevatore degli impegni assunti al momento della sottoscrizione del piano di controllo aziendale, i costi relativi a tutti i controlli successivi al riscontro delle inadempienze saranno a carico dello stesso.

13.4 Le spese relative agli esami di cui al punto 10 sono a carico dell'allevatore.

13.5 Il servizio veterinario dell'ASL trasmette con cadenza annuale all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario, presso l'Istituto Zooprofilattico il prospetto riepilogativo sull'attività ed i risultati del piano regionale di controllo dell'IBR di cui all'allegato A1, che elabora i dati e li trasmette all'Area Sanità Veterinaria.

(2) Il punto 8 non risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

Allegato A1

Scheda

[Scarica il file](#)

Allegato A2

Scheda di accompagnamento campioni

[Scarica il file](#)

Allegato A3

Domanda di adesione

[Scarica il file](#)

Allegato A4

Modello

[Scarica il file](#)

Allegato A5

Scheda per l'esito negativo della prova

[Scarica il file](#)
